

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Fiscale tributario e societario](#) / [Provvedimenti omnicomprensivi](#) / [Decreti Legge](#)

Indicazioni operative

2/3/2020

Emergenza Coronavirus - Ulteriori disposizioni urgenti di interesse fiscale- DPCM 1 marzo 2020

Misure riguardanti la Zona rossa

La c.d. Zona rossa riguarda i seguenti Comuni (Allegato 1 al DPCM in esame):

1) nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:

- a) Vò.

Le misure adottate di interesse dell'area fiscale sono le seguenti.

Misura adottata	Note
Art. 1, comma 1, lettere:	
a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 (Zona rossa) da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;	<p>Per tali lavoratori, in considerazione dell'obbligo di non allontanarsi dai comuni della "zona rossa", il datore di lavoro – avente sede al di fuori di tali territori – è tenuto a giustificare l'assenza e a non ammettere nelle proprie sedi tali lavoratori, in violazione degli obblighi imposti.</p> <p>Se l'attività può essere svolta "a distanza", si ritiene che anche a tali lavoratori, a temperamento del divieto, sia applicabile la possibilità di continuare a rendere la prestazione in modalità Smart working.</p> <p>Se ciò non è possibile, l'assenza è giustificata.</p> <p>Si ritiene che, al momento, non sia previsto alcun obbligo in capo al datore di lavoro di</p>

	<p>provvedere direttamente a retribuire i lavoratori durante il periodo di sospensione. Sarà pertanto possibile riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti.</p> <p>Si resta in attesa di conoscere nel dettaglio le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a quelle ordinarie.</p>
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;	
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;	
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1 (Zona rossa);	
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;	<p>Sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi della L.146/90 indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.</p> <p>Le altre attività commerciali intese come esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita sono da considerarsi chiuse salvo provvedimento specifico del prefetto.</p> <p>Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, si resta in attesa di conoscere le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a quelle ordinarie.</p>
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;	<p>Con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale riteniamo possa trattarsi delle mascherine chirurgiche, generalmente utilizzate per evitare il contagio di terzi.</p>

<p>k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;</p>	<p>Il riferimento è ad esempio alle imprese di autotrasporto merci c/t e al servizio di trasporto pubblico non di linea quali NCC e TAXI.</p> <p>Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, si resta in attesa di conoscere le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a quelle ordinarie.</p>
<p>l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;</p>	<p>Fatta eccezione per le attività che possono svolgersi in modalità domiciliare o a distanza, tutti le attività sono sospese.</p> <p>Occorre attendere di conoscere nei dettagli le disposizioni (Decreto-legge in corso di pubblicazione) in merito alle misure di sostegno al reddito aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste.</p>

Misure riguardanti la Zona gialla

La Zona gialla riguarda i seguenti territori (Allegato 2 al DPCM in esame):

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino;
- b) Savona.

Le misure adottate di interesse dell'area fiscale sono le seguenti.

Misura adottata	Note
Comma 1, lettere:	
<p>h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;</p>	<p>L'attività di ristorazione in BAR (in ogni sua possibile forma e denominazione) e ristoranti è consentita la somministrazione solo esclusivamente con il servizio al tavolo; le sedute dovranno comunque essere posizionate a non meno di un metro tra loro in base anche alla dimensione del locale stesso.</p> <p><u>Resta pertanto inibito il servizio a "banco".</u></p>

	Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, si resta in attesa di conoscere le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a quelle ordinarie.
i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;	<p>Per tutte le attività che non siano considerate di ristorazione e che comunque effettuino servizio di somministrazione alimenti e bevande è consentita l'apertura solo dopo aver messo in atto misure di contenimento dell'accesso (es: ticket di accesso per tot persone per un certo periodo di tempo) in modo che non si creino assembramenti e che venga rispettato il limite di 1 metro di distanza tra visitatori.</p> <p>Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, si resta in attesa di conoscere le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a quelle ordinarie.</p>
m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.	<p>In via generale, nei contesti lavorativi, è quindi consigliabile rispettare le seguenti misure preventive e precauzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare occasioni di aggregazione in luoghi chiusi (meeting, riunioni, ecc.), favorendo le riunioni in modalità videoconferenza, Skype o simili; • limitare il più possibile la visita di clienti e fornitori esterni presso le sedi lavorative. Qualunque visita di esterni deve essere comunicata preventivamente alla Direzione.

Nell'ambito della **Zona gialla**, sono dettate misure aggiuntive per i seguenti territori (Allegato 3):

Province:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.

Misura adottata	Note
Art.2 comma 2, lett. a): chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno	Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, si resta in attesa di conoscere le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a

dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.	quelle ordinarie.
--	-------------------

Inoltre, nella sola regione **Lombardia** e nella sola provincia di Piacenza si applica anche la seguente misura:

Misura adottata	Note
Art.2 comma 3, lette. a): sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi	Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, si resta in attesa di conoscere le misure specifiche a sostegno del reddito in corso di approvazione (Decreto-legge in corso di pubblicazione), in aggiunta a quelle ordinarie.

Misure riguardanti l'intero territorio nazionale

Il DPCM prevede misure di informazione e prevenzione, valide sull'intero territorio nazionale.

Oltre alle disposizioni in modo specifico rivolte al personale sanitario e alle pubbliche amministrazioni, si riepilogano le principali misure che possono assumere rilievo per le imprese e i soggetti privati (art. 3).

Le misure adottate di interesse dell'area fiscale sono le seguenti.

Misura adottata	Note
Art. 3, co. 1, lett. d): <u>Diffusione misure igieniche</u> Viene previsto che i Sindaci e le Associazioni di categoria promuovano la diffusione delle seguenti informazioni di prevenzione igienico sanitarie (Allegato 4) presso gli esercizi commerciali:	L'Allegato 4) prevede le seguenti Misure igieniche: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Art. 3, co. 1, lett. e) <u>Aziende di trasporto pubblico</u> Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.	

<p>-</p> <p>Art. 3, co. 1, lett. g) Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 (Zona rossa), deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»).</p> <p>Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.</p> <p>Art. 3, comma 2: L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:</p> <p>a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;</p> <p>b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;</p> <p>c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES.</p> <p>25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);</p>	<p>Viene chiarito, sul piano normativo, il trattamento dei lavoratori coinvolti da quarantena, anche nella forma dell'isolamento fiduciario domiciliare.</p> <p>Pur in assenza di qualsiasi sintomatologia, tale condizione – che si configura nel rispetto della specifica procedura nella quale l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti accertano la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario - viene parificata allo stato di malattia.</p> <p>In particolare, la norma dispone che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedano a rilasciare una <u>dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il Medico di medicina generale, in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.</u></p> <p>Al momento, l'INPS non ha ancora provveduto alla pubblicazione di istruzioni operative relative alla gestione di tale procedura.</p> <p>Si ritiene che, diversamente, nei casi di quarantena/isolamento domiciliare che siano attuati in via volontaria e precauzionale – ossia al di fuori di tale procedura in cui viene accertata dai servizi di sanità pubblica la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario dell'individuo – per la gestione del rapporto di lavoro restino applicabili le seguenti considerazioni. Laddove il lavoratore non risulti comunque in possesso di una certificazione di malattia rilasciata dal proprio medico di medicina generale, se l'attività può essere svolta "a distanza", anche per tali lavoratori è possibile consentire la prestazione in modalità Smart working. In alternativa, sarà possibile riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti. Qualora la condizione sia dipesa da motivi di lavoro, sarà possibile valutare l'opportunità di concedere permessi retribuiti a carico azienda.</p>
--	---

<p>d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.</p> <p>5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:</p> <p>a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;</p> <p>b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;</p> <p>c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.</p>	
<p>Art. 3, comma 3:</p> <p>L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:</p> <p>a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;</p> <p>b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;</p> <p>c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).</p>	
<p>Art. 3, comma 4:</p> <p>Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:</p> <p>a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;</p> <p>b) divieto di contatti sociali;</p> <p>c) divieto di spostamenti e/o viaggi;</p> <p>d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;</p>	
<p>Art. 3, comma 5:</p> <p>In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:</p> <p>a) avvertire immediatamente il MMG/PLS</p>	

<p>e l'operatore di sanità pubblica;</p> <p>b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;</p> <p>c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.</p>	
<p>Art. 3, comma 6:</p> <p>L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.</p>	
<p>Art. 3, comma 7:</p> <p>Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4.»</p>	<p>L'Allegato 4) prevede le seguenti Misure igieniche:</p> <p>h) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;</p> <p>i) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;</p> <p>j) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</p> <p>k) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</p> <p>l) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;</p> <p>m) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</p> <p>n) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.</p>

Esecuzione e monitoraggio delle misure

L'art. 5 del DPCM prevede che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure riguardanti le Zone rosse (art. 1).

Il prefetto, inoltre, monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Se necessario, il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.